**EMENDAMENTI APPROVATI SUI TEMI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA PRESENTATI DAI PARLAMENTARI DEL PD DELLA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA**

**I TESTI SONO STATI RIFORMULATI DAL GOVERNO E DAI RELATORI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INIZIATIVA | EMENDAMENTO  PRESENTATO | N.F. | COMMA  ATTUALE | SPIEGAZIONE |
| Damiano,  **19. 77.** | Al comma 161, sostituire le parole: 1°  gennaio 2017 con le seguenti: 1° gennaio  2016.  Conseguentemente:  a) dopo il comma 161, inserire il seguente: 161-bis. All’onere derivante dai commi 160 e 161, si provvede parzialmente, per un importo pari a euro 46,5 milioni per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  b) al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l’anno 2016 , di 142,610 milioni di euro per l’anno 2017 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l’anno 2016, di 99,410 milioni di euro per l’anno 2017. | 19.141 Gov. | **comma 161**  **pag. 209** | E’ previsto l'anticipo dal 2017 al 2016 della No Tax Area per i pensionati. Riguarda circa 6 milioni di cittadini che hanno un reddito da pensione fino a 8.000 euro all’anno |
|  |  | 19.141  Gov. | **comma 158 bis –pag. 207** | L'effetto dell'andamento negativo dei prezzi non inciderà sugli assegni pensionistici: sarebbe stato socialmente insostenibile chiedere ai pensionati la restituzione, anche se minima, di una quota della pensione |
| GRIBAUDO  20.38 | Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:    165-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono prorogate in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. Con riferimento a tali eventi, l'indennità è riconosciuta Pag. 300anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 289 milioni di euro per l'anno 2016 e a 73 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.  3444/XI/1. 19 | 19.141 Gov. | **comma 165 quater - pag. 217** | Prolungamento, a tutto il 2016, delle tutele in caso di disoccupazione per i lavoratori precari (DIS-COLL). La norma scadeva quest'anno: si tratta di un intervento a difesa dei lavoratori più deboli, soprattutto giovani |
| Baruffi  20.34 | Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:    164-bis. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpreta nel senso che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 193, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro la data del 30 giugno 2016, trovano applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  3444/XI/1. 17. | 19.141  Gov. | **comma 164 bis pag. 216** | Contratti di solidarietà di tipo B (aziende artigiane): per quelli stipulati entro il 14 ottobre 2015 é ripristinata l'integrazione salariale per tutta la loro durata. Per quelli invece stipulati in data successiva e fino al 30 giugno 2016 la relativa durata è riconosciuta fino al 31.12.2016 |
| Incerti  19.65 | Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:  161-bis. L’articolo 86, comma 2, lettera  j), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si  interpreta nel senso che l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si intende riferita anche al comma 2 del medesimo articolo in ragione dell’esplicito riferimento alla norma abrogata contenuto nel predetto comma. Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:  2016: – 10.000.000;  2017: – 10.000.000;  2018: – 10.000.000. | 19.124 la commissione XI | **comma 161 octies pag.211** | E’ introdotta la possibilità di cumulare il riscatto degli anni di laurea con il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro |
| Bolognesi  19. 64. | Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:  161-bis. Dopo il comma 113 dell’articolo  1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente: « 111-bis.Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,convertito, con modificazioni, dalla legge24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113  del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l’anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l’anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l’anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l’anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per  l’anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l’anno 2017 e di 129,610 per l’anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l’anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110milioni di euro per l’anno 2026. | 19.64 | **comma 161 novies pag. 211** | La cancellazione delle penalizzazioni, già prevista per il 2015, viene estesa a partire dal 2016. Interessa coloro che sono andati in pensione di anzianità con meno di 62 anni nel triennio 2012-2014. Riguarda circa 28mila persone di cui 22mila donne |
| Damiano  **19-*bis*. 25.** | Dopo il comma 163, aggiungere i seguenti:  163-bis. In via sperimentale, limitatamente al triennio 2016-2018, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro dell’economia e  delle finanze, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all’anno  precedente, con oneri a carico del bilancio dell’INAIL. La rivalutazione di cui al primo periodo si applica all’importo degli indennizzi aumentato per effetto dell’applicazione dell’articolo 1, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dell’articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dei relativi decreti attuativi.  163-ter. Ai fini della compensazione  degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 163-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro nell’anno 2016, di 5 milioni di euro nell’anno 2017, di 12 milioni di euro nell’anno 2018, di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. | N.F  19-bis.25 | **comma 163 bis pag. 212** | E’ prevista la rivalutazione degli indennizzi per il danno biologico per il triennio 2016-2018. Riguarda circa 200mila lavoratori |
| Famiglietti 18.95  Paris 19.131  Fanucci. 18.47  Tullo 20.29  Boccuzzi  43. 26 | Dopo il comma 154, inserire i seguenti:  154-bis. Per i lavoratori indicati dall’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle relative risorse indicate e non utilizzate, le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell’articolo 1, comma 115, della legge 190 del 2014, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.  154-ter. È istituito presso l’Istituto nazionale di previdenza sociale, con contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori specificati dall’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non abbiano maturato i requisiti nei termini previsti da tale disposizione.  154-quater. Il Fondo di cui al comma 154-ter ha una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ed estingue la propria funzione con l’accompagnamento in quiescenza di tutti i lavoratori sopraindicati.  154-quinquies. Il sostegno di cui al comma 154-bis è riconosciuto dall’INPS, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 gironi dall’entrata in vigore della presente legge.  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:  2016: –2.000.000;  2017: –2.000.000  2018: –2.000.000.  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:  161-bis. All’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: nel corso del 2015 sono sostituite dalle seguenti: nel corso degli anni 2016- 2018.  Dopo il comma 154, inserire il seguente:  154-bis. I benefici previdenziali di cui  all’articolo 13, comma 8, della legge 27  marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni  sono riconosciuti ai lavoratori della Ansaldo Breda S.p.A. Stabilimento di Pistoia che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo durante l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all’INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Dopo il comma 165, aggiungere i seguenti:  165-bis. È istituito presso il Ministero  del lavoro e della previdenza sociale con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei p orti nei quali abbiano trovato applicazione le leggi n. 257, del 27 marzo 1992, e n. 271 del 4 agosto 1993, individuati negli atti di indirizzo del medesimo Ministero del lavoro e della previdenza sociale e segnatamente nei porti di Trieste, Chioggia, Venezia, Ravenna, Livorno, Genova, La Spezia e Savona.  165-ter. Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell’ordinamento.  165-quater. Il Fondo concorre al pagamento in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie di cui al comma 165-bis di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva.  165-quinquies. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Conseguentemente all’articolo 1, comma  369, le parole: 134,40 milioni di euro per l’anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l’anno 20.7, di 139,610 milioni di euro per l’anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: 124,40 milioni di euro per l’anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l’anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l’anno 2018.  Dopo il comma 496, aggiungere il seguente:  496-bis. All’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2016 ».  Conseguentemente, alla Tabella A, voce  Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:  2016: – 10.000.000;  2017: – 10.000.000;  2018: – 12.000.000 | N.F  Trattamento previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto | **comma 154 bis e seguenti -**  **154 sexies eredi amianto**  **pag. 199 e seguenti**  **161 bis mesotelioma**  **pag. 208** | Interventi specifici sull'amianto: recuperato alcune situazioni aziendali delicate, monitorate nel corso di questi anni e che esigevano una soluzione più ampia di quella conquistata nella scorsa legge di Stabilità. Tra queste, di fondamentale importanza anche per il loro valore sociale, le parti che riguardano i lavoratori di Isochimica, ai quali viene riconosciuta la possibilità di andare in pensione, con i criteri individuati lo scorso anno, fino al 2019; altrettanto importante l’ampliamento del Fondo Vittime dell’amianto a favore dei familiari dei lavoratori esposti deceduti a seguito di malattie asbesto correlate. Infine, un importante risultato è stato raggiunto con la norma che consente ai lavoratori che hanno perso il lavoro di poter vedere il loro diritto al riconoscimento dell’esposizione all’amianto fino a dicembre 2016 |
| Zappulla  **33. 188.**  Baruffi,  **33. 189** | Al comma 344, sopprimere i primi due  periodi.  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l’anno 2016 con le seguenti: 106,340milioni di euro per l’anno 2016.  Al comma 344, sostituire le parole: 28 milioni con le seguenti: 14 milioni. Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l’anno con le seguenti: 120,340 milioni di euro per l’anno 2016. | Riformulazione ulteriori emendamenti presentati sullo stesso argomento | **comma 344**  **pag. 344** | Viene ulteriormente ridotto il taglio di risorse ai patronati: dai 48 milioni iniziali, a cui il Senato ha tolto 20 milioni, siamo arrivati agli attuali 15 milioni di taglio |
| Damiano  19.62 | Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:    155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.    155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022. | Relatori  19.142 | **comma 155**  **pag. 202** | Il “Contatore” di Opzione Donna: prevede un monitoraggio annuale del numero di lavoratrici e delle risorse utilizzate per Opzione donna al fine di prolungare la sperimentazione oltre il 31.12.15, nel caso in cui si realizzino dei risparmi di risorse |
| Di salvo  12.57 | Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:    87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, sono computati il periodo di congedo di maternità, nonché i riposi giornalieri della madre ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.  **3444/XI/1. 21.** | 12.57 NF | **comma 87 bis**  **pag. 156** | Viene riconosciuta l'inclusione dei periodi di maternità ai fini del conteggio dei premi di produttività aziendali |